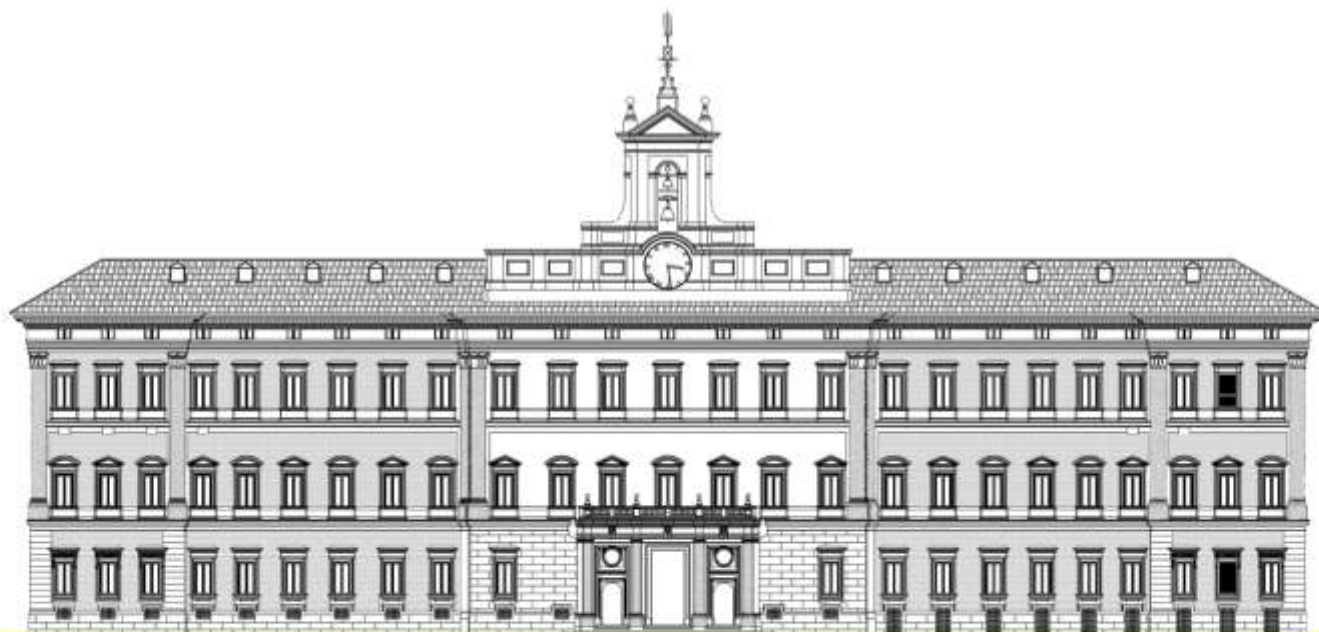




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2360 e abb.- A

Disposizioni in materia di cinema

N. 128 – 3 agosto 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2360 e abb.-A

Disposizioni in materia di cinema

N. 128 – 3 agosto 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
OGGETTO E FINALITÀ	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
ISTITUZIONE DEL FORUM DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO.....	- 5 -
ARTICOLO 3.....	- 9 -
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO	- 9 -
ARTICOLO 4.....	- 20 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA, IL COORDINAMENTO E IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO	- 20 -
ARTICOLO 5.....	- 27 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO	- 27 -
ARTICOLO 6.....	- 30 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE INDIPENDENTE	- 30 -
ARTICOLO 7.....	- 32 -
DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI DI ACCESSO AL CREDITO E PER LA DISCIPLINA DELLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	- 32 -
ARTICOLO 8.....	- 34 -
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE E DEI PROGETTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI	- 34 -
ARTICOLO 9.....	- 38 -
INAPPLICABILITÀ DELLE VERIFICHE DEGLI INADEMPIMENTI AI CONTRIBUTI DESTINATI AL CINEMA E ALL'AUDIOVISIVO -	38
ARTICOLO 10.....	- 40 -
TUTELE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	- 40 -
ARTICOLO 11.....	- 42 -

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI WELFARE IN FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO	- 42 -
ARTICOLO 12.....	- 49 -
FONDO PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA ...	- 49 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2360 e abb.-A
Titolo:	Disposizioni in materia di cinema
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Cangiano (FDI)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, che deriva dall'unificazione di diverse proposte di iniziativa parlamentare (C. 2360, C. 2578, C. 2731, C. 2794 e C. 2969), reca deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo. I predetti progetti di legge sono stati assegnati, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura), che ha assunto come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto appositamente istituito¹. Nel corso dell'esame la Commissione ha approvato emendamenti riferiti al testo base e a conclusione dell'esame ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul citato testo, quale risultante dagli emendamenti approvati².

Sia il testo unificato sia gli emendamenti approvati non erano corredati di relazione tecnica.

Il testo, composto da 12 articoli, si trova ora all'esame dell'Assemblea.

È oggetto del presente *dossier* il testo all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

¹ La costituzione del comitato ristretto è stata deliberata nella seduta dell'11 marzo 2026, mentre il testo base è stato adottato nella seduta del 22 luglio 2026.

² Sia l'approvazione degli emendamenti, presentati dal relatore al fine di recepire alcune osservazioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione (emendamenti 2.1., 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 7.1), sia il conferimento del mandato al relatore sono avvenuti nella seduta del 30 luglio 2026.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

Le norme individuano l'oggetto del provvedimento in esame nella disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo, definito come componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale, nonché strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo della filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale nazionale³ (comma 1).

È stabilito, inoltre, che:

- le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto, tra gli altri, dei principi di libertà di espressione artistica, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità e concorrenza leale, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno (comma 2);
- l'intervento pubblico garantisce l'equilibrio strutturale tra sostegno automatico e sostegno selettivo, tra meccanismi di incentivazione fiscale e contributi a fondo perduto, tra esigenze industriali e obiettivi culturali, nonché tra tutela del mercato interno e apertura al mercato internazionale⁴ (comma 3),
- le politiche pubbliche promuovono l'utilizzo responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo⁵ (comma 4);
- il presente provvedimento costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme individuano l'oggetto del provvedimento in esame nella disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo (comma 1). Sono inoltre illustrati i principi e le finalità cui l'intervento pubblico in tale settore si conforma. Tra queste, si segnala la garanzia dell'equilibrio strutturale tra sostegno automatico e sostegno selettivo, tra meccanismi di incentivazione fiscale e contributi

³ Assicurando stabilità normativa, certezza nei procedimenti, pluralismo culturale, sostenibilità industriale e tutela delle professionalità coinvolte.

⁴ Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, di concorrenza e di mercati digitali.

⁵ Assicurando trasparenza nei confronti del pubblico, tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti.

a fondo perduto, tra esigenze industriali e obiettivi culturali, nonché tra tutela del mercato interno e apertura al mercato internazionale (commi 2 e 3). Si prevede altresì che le politiche pubbliche promuovano l'utilizzo responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo (comma 4). Si dispone infine che il presente provvedimento costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa (comma 5).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere definitorio ed essenzialmente programmatico delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 2

Istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo

Le norme istituiscono il Forum del cinema e dell'audiovisivo (di seguito, Forum), quale organo permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche in materia di cinema e audiovisivo (comma 1).

Al Forum sono attribuite funzioni di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo (comma 2).

In particolare, il Forum:

- svolge attività di analisi del settore e valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche [comma 3, lettera *a*];
- formula proposte sugli indirizzi generali di settore e sugli strumenti di intervento pubblico [comma 3, lettera *b*];
- esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali [comma 3, lettera *c*];
- contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale [comma 3, lettera *d*];
- organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera cinematografica e audiovisiva e con le associazioni di categoria [comma 3, lettera *e*];
- effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sul settore [comma 3, lettera *f*].

Il Forum è composto da:

- 8 esperti del settore di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della

cultura, 2 dei quali designati dalla Conferenza unificata⁶ e 4 individuati mediante avviso pubblico rivolto a professionisti, studiosi ed esperti⁷ [comma 4, lettera a)];

- 8 componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo⁸ [comma 4, lettera b)].

È, inoltre, previsto che:

- il Ministro nomini il presidente del Forum tra gli esperti di cui alla lettera a) e il Ministero provveda a comunicare i nominativi dei componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti (comma 5);
- ai componenti del Forum, che restano in carica tre anni, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6);
- presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura (comma 7);
- ad un decreto del Ministro della cultura è demandata la disciplina del regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum (comma 8);
- all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 9);
- a decorrere dalla data del primo insediamento del Forum è abrogato l'articolo 11 della legge n. 220 del 2016 che ha istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (comma 10).

In proposito, si fa presente che il richiamato Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 220 del 2016, svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo. Al Consiglio superiore sono attribuite funzioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle norme in esame per il Forum. Il Consiglio superiore è composto da:

- 8 personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;

⁶ Di cui al l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

⁷ Nella nomina degli esperti deve essere rispettato l'equilibrio di genere.

⁸ Nella nomina di tali componenti deve essere rispettato l'equilibrio di genere e assicurata la presenza di rappresentanti degli attori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive e del settore videoludico.

- 3 membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

Con riguardo ai profili finanziari concernenti l'istituzione e il funzionamento di tale organo, le norme specificano che:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con decreto del Ministro sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore;
- ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono il Forum del cinema e dell'audiovisivo quale organo permanente di consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti del settore nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche in materia di cinema e audiovisivo (comma 1) a cui sono attribuite funzioni di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo (comma 2). Il Forum è composto da 8 esperti del settore di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura, e da ulteriori 8 componenti nominati dal medesimo Ministro, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo (comma 4). È, inoltre, previsto che:

- ai componenti del Forum, che restano in carica tre anni, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 6);
- presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura (comma 7);
- un decreto del Ministro della cultura disciplini il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum (comma 8);

- all’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 9);
- a decorrere dalla data del primo insediamento del Forum è abrogato l’articolo 11 della legge n. 220 del 2016 che ha istituito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo (comma 10).

Ciò stante, si rileva che la disciplina dell’istituendo Forum è sostanzialmente sovrapponibile, a quella dell’attuale Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo. Per quanto riguarda i profili finanziari, tuttavia, si rilevano alcune differenze rispetto alla disciplina vigente giacché, mentre a legislazione vigente si prevede espressamente che le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo⁹, la norma in esame si limita invece a prevedere una più generale clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione del presente articolo; inoltre, mentre a legislazione vigente si prevede che ai componenti del Consiglio superiore non spettino gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, tale eccezione non viene invece prevista dalla norma in esame nei confronti dei componenti del Forum.

In questo quadro, si potrebbe quindi valutare l’opportunità di modificare le disposizioni relative al Forum per uniformarle a quelle previste dalla legislazione vigente per il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, soprattutto per quanto riguarda le spese di funzionamento del nuovo organismo, anche in considerazione del fatto che presso lo stesso opererà – così come previsto per il Consiglio superiore, dall’articolo 11, comma 6, della legge n. 220 del 2016 - una segreteria tecnica formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 2 stabilisce che ai componenti del Forum del cinema e dell’audiovisivo, istituito ai sensi del

⁹ Ora Ministero della cultura.

precedente comma 1, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e che il successivo comma 9 stabilisce che all'attuazione del medesimo articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando quanto rappresentato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle predette disposizioni, salva l'opportunità di specificare, al predetto comma 9, che tale clausola di invarianza finanziaria si riferisce alle amministrazioni pubbliche interessate.

ARTICOLO 3

Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo

Le norme istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo (di seguito, Agenzia), ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale (comma 1), alla quale sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura¹⁰, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, ad esclusione delle funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura (comma 2).

In proposito, si fa presente che l'articolo 17, comma 1, del DPCM n. 57 del 2024¹¹ attribuisce alla Direzione generale Cinema e audiovisivo le seguenti funzioni:

- promozione e coordinamento delle iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero [lettera a]);
- proposta e attuazione di misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali [lettera b]);
- attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive [lettera c]);

¹⁰ Ai sensi della legge n. 220 del 2016.

¹¹ Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

- interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica [lettera *d*];
- attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate [lettera *e*];
- cura delle attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva [lettera *f*];
- attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive [lettera *g*];
- promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali [lettera *h*];
- in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano [lettera *i*];
- verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero [lettera *l*];
- funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023 [lettera *m*];
- funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale [lettera *n*].

All'Agenzia sono attribuiti compiti e funzioni concernenti:

- la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore [comma 3, lettera *a*];
- il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti impegnati e competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati a tale settore [comma 3, lettera *b*];

- la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo [comma 3, lettera c)];
- la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché alla creazione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici [comma 3, lettera d)];
- l'organizzazione di incontri e la promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo [comma 3, lettera e)];
- la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca [comma 3, lettera f)];
- la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università [comma 3, lettera g)];
- la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera [comma 3, lettera h)];
- il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali [comma 3, lettera i)];
- l'istituzione di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al cinema e all'audiovisivo [comma 3, lettera l)];
- il coordinamento delle Film Commission¹² mediante linee guida nazionali [lettera m)].

Inoltre, è previsto che l'Agenzia coordini le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo ed elabori, di concerto con le *Film Commission* e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema, un piano triennale per la formazione, sulla

¹² Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge n. 220 del 2016, per Film Commission si intende l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo¹³ (comma 4).

Gli organi dell'Agenzia sono:

- il direttore, nominato con DPR e scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza manageriale nel settore. Dura in carica tre anni, rinnovabili per una sola volta, ed è soggetto a un regime di incompatibilità con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e con altri impieghi pubblici o privati, oltre ad essere sottoposto a divieti con riguardo a specifiche attività professionali per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico¹⁴. La proposta di nomina del direttore è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari¹⁵. (comma 6);
- il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri fra cui 2 componenti designati dal Ministro della cultura, un componente designato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome¹⁶ e un componente designato dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Ciascuna proposta di nomina, a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente, è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari¹⁷ (comma 7);
- il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e 2 designati dal Ministro della cultura, nonché da 2 membri supplenti (comma 8).

Sia i membri del consiglio di amministrazione, sia quelli del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

È, inoltre, previsto che un decreto del Ministro della cultura disciplini il trasferimento all'Agenzia di parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. In tale quadro è stabilito che:

- il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 1° giugno 2028 presso la citata Direzione generale;
- detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento;

¹³ Le Film Commission si conformano al suddetto piano triennale, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano, nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.

¹⁴ Per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico, al direttore è fatto divieto di svolgere attività professionali, di consulenza o di direzione nel settore cinematografico e audiovisivo e assumere incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, ruoli di direzione in partiti o movimenti politici, ovvero incarichi di diretta collaborazione politica.

¹⁵ Che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti è espresso a maggioranza dei due terzi.

¹⁶ Sentite le Film Commission delle Regioni.

¹⁷ Che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti è espresso a maggioranza semplice.

- a seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia;
- le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate;
- i rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento (comma 9).

È, altresì, prevista la facoltà per l'Agenzia di assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito, nonché di avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a 40 unità¹⁸, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca (comma 10).

Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali (comma 11).

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto (comma 12).

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 13).

Salvo quanto stabilito dalle citate previsioni, le norme rinviano alla disciplina generale applicabile alle agenzie, di cui agli articoli 8 (ordinamento) e 9 (personale e dotazione finanziaria) del decreto legislativo n. 300 del 1999¹⁹ (comma 14).

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 riconosce alle agenzie piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo che le stesse siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, nonché ai poteri di indirizzo e vigilanza di un ministero. Con riguardo ai principi e criteri direttivi in base ai quali, ai sensi del comma 4, sono emanati gli statuti delle agenzie, si segnalano i seguenti:

- la definizione, tramite la stipula di una convenzione tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, tra gli altri aspetti, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse [lettera e]);
- l'attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente [lettera f)].

L'articolo 9 del medesimo decreto legislativo stabilisce che alla copertura dell'organico delle agenzie si provvede, nell'ordine (comma 1):

- mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici [lettera a)];
- mediante le procedure di mobilità [lettera b)];
- a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento [lettera c)].

È, inoltre, previsto che:

- al termine delle predette procedure di inquadramento, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia e, in ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate (comma 2);
- al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia (comma 3);

Infine, è stabilito che gli oneri di funzionamento dell'agenzia siano coperti (comma 4):

- mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni [lettera a)];
- mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione [lettera b)];

¹⁹ Recante riforma dell'organizzazione del Governo.

- mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali [lettera c)].

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili²⁰ (comma 15).

L'attuazione delle summenzionate previsioni è demandata ad un decreto del Ministro della cultura²¹ ed è previsto che, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni ad essa affidate per effetto delle medesime previsioni siano esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura (comma 16).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale (comma 1), alla quale sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo esercitate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ad esclusione delle funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive (comma 2).

Sono organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi nonché da 2 membri supplenti (commi 6, 7 e 8).

È, inoltre, previsto che un decreto del Ministro della cultura disciplini il trasferimento all'Agenzia di parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.

In tale quadro, è stabilito che:

- il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 1° giugno 2028 presso la citata Direzione generale;
- detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento;
- a seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia;

²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

²¹ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate;
- i rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento (comma 9).

È, altresì, prevista la facoltà per l'Agenzia di assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito, nonché di avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca (comma 10).

Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali (comma 11).

Le norme affidano l'approvazione dello statuto dell'Agenzia ad un decreto del Ministro della cultura. Lo statuto disciplina, tra gli altri aspetti, le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto (comma 12). L'Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 13).

Salvo quanto stabilito dalle citate previsioni, le norme rinviano alla disciplina generale applicabile alle agenzie, di cui agli articoli 8 (ordinamento) e 9 (personale e dotazione finanziaria) del decreto legislativo n. 300 del 1999 (comma 14).

Ai fini dell'attuazione del complesso delle disposizioni in esame, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 15).

L'attuazione delle summenzionate previsioni è demandata ad un decreto del Ministro della cultura ed è previsto che, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni ad essa affidate per effetto delle medesime previsioni siano esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura (comma 16).

Al riguardo, si rileva che, attesa l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle norme in esame, appare anzitutto necessario acquisire dal Governo puntuali elementi informativi volti a verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa – di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 – riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni contenute nell'articolo in esame. Dovrebbe tra l'altro essere chiarito se l'Agenzia, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi degli immobili e delle dotazioni strumentali attualmente nella disponibilità della Direzione generale cinema e audiovisivo – o, comunque, del Ministero della cultura – in condizioni di neutralità finanziaria, oppure se la stessa dovrà provvedere ad acquisire tali beni avvalendosi della predetta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell'articolo 3 prevede che agli oneri concernenti il personale trasferito all'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita dal comma 1 del medesimo articolo, o da quest'ultima assunto mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi rispettivamente dei commi 9 e 10 del predetto articolo, nonché alle spese di funzionamento dell'Agenzia stessa si provveda mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, nonché mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali o con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca nonché, nel caso dei soggetti privati, per prestazioni di aggiornamento, formazione e attività editoriali.

Al riguardo, salvo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione degli oneri - che, peraltro, il testo non indica espressamente - si osserva che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi a indicare le risorse a valere sulle quali si potrà provvedere all'attuazione delle citate misure in materia di personale.

Ciò posto, nel rilevare il carattere aleatorio degli introiti eventualmente incamerabili per effetto della stipula dei contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali o con soggetti privati, andrebbe in ogni caso acquisita dal Governo un'indicazione in merito ai capitoli di spesa concretamente incisi dalla riduzione delle risorse finalizzate a sostenere i costi di personale e di funzionamento della predetta Agenzia.

A titolo esemplificativo, nell'ambito del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero della cultura, con riferimento all'azione "Spese di personale per il programma", che viene gestita, in qualità di centro di responsabilità amministrativa, dal Dipartimento per le attività culturali al cui interno è ricompresa la citata Direzione generale cinema e audiovisivo, è previsto uno stanziamento di 5.687.096 euro per l'anno 2026, di 5.667.289 euro per l'anno 2027 e di 5.637.667 euro per l'anno 2028. Tale stanziamento è in misura largamente prevalente allocato sul capitolo 6001, denominato "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Andrebbe, inoltre, meglio chiarito il coordinamento intercorrente tra il comma 11 dell'articolo 3 e le disposizioni di cui al successivo comma 15, dal momento che quest'ultimo reca un'autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 finalizzata all'attuazione complessiva del medesimo articolo 3, nel cui ambito sono ricomprese anche le citate misure in materia di personale. Al riguardo, si rammenta peraltro che, ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in rapporto alle spese autorizzate dai provvedimenti legislativi dovrebbero essere espressamente indicati gli interventi cui le stesse risultano associate.

Ciò posto, il citato comma 15 provvede agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

A tale ultimo proposito, si rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 59.778.543 euro per l'anno 2026 e di 60.778.543 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Al riguardo, si evidenzia peraltro che la norma istitutiva del Fondo oggetto di riduzione recava un vincolo di destinazione, consistente nel finanziamento delle specifiche finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge n. 190 del 2014, previo riparto da operare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ancorché nel tempo il Fondo sia stato utilizzato per assicurare la copertura finanziaria anche di oneri non strettamente riconducibili alle predette finalità²².

In particolare, le finalità indicate nell'elenco n. 1 della citata legge n. 190 del 2014 consistono, da un lato, in interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili e, dall'altro, nella prosecuzione, fino all'anno 2017, del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

Tanto premesso, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca un chiarimento volto a escludere che dalla prevista riduzione del Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del provvedimento in esame.

²² A titolo meramente esemplificativo, sempre nell'ambito di competenza del Ministero della cultura si vedano l'articolo 4, comma 2, della legge n. 175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, che ha utilizzato il Fondo in esame per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del Fondo unico per lo spettacolo, disposto dal precedente comma 1, nonché il comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 175 del 2017, che ha utilizzato il Fondo stesso per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal precedente comma 3, recante un credito di imposta in favore della produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

ARTICOLO 4

Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Le norme recano una delega al Governo per l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo (comma 1).

Nella delega il Governo deve attenersi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

- costituire un Polo Nazionale del cinema e dell'audiovisivo con il coinvolgimento delle amministrazioni statali competenti in materia di cinema e audiovisivo, della società Cinecittà spa e del Centro sperimentale di Cinematografia [lettera a)];
- introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili²³ [lettera b)];
- rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti del Ministero della cultura, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale [lettera c)];
- potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa [lettera d)];
- prevedere, con riferimento ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive e ai contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva²⁴, la fissazione di almeno due finestre temporali per ciascuna annualità, nonché l'obbligo di finestre predeterminate e fisse, assicurando l'effettivo rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni delle singole linee di intervento [lettera e)];
- adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale [lettera f)];
- stabilire che la determinazione dei criteri di erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo avvenga con decreti del Ministro della cultura non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, garantendo la massima trasparenza [lettera g)];

²³ Indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei contributi, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative.

²⁴ Di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.

- affidare la gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ad un intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici [lettera *h*]);
- prevedere l'introduzione della figura del «responsabile dei crediti d'imposta» [lettera *i*]);
- introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese [lettera *l*]);
- promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese [lettera *m*]);
- introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica [lettera *n*]);
- sostenere la filmografia di genere²⁵ [lettera *o*]);
- introdurre misure finalizzate ad accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili [lettera *p*]);
- favorire l'accesso a strumenti finanziari destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraverso l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa [lettera *q*]);
- potenziare i sistemi di verifica, monitoraggio e controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi [lettera *r*]);
- semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive²⁶, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici [lettera *u*]);
- rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale [lettera *v*]);
- garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità²⁷ [lettera *z*]);

²⁵ Con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico.

²⁶ Di cui all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016.

²⁷ Anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, monitoraggio e controllo.

- promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche in contesti caratterizzati da disagio sociale [lettera aa]);
- promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi [lettera bb]);
- prevedere interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze²⁸ [lettera cc]);
- promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale [lettera dd]);
- favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma [lettera ff]);
- rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano²⁹ [lettera gg]);
- valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale d'essai e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi fiscali, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche [lettera hh]);
- promuovere partenariati fra sale cinematografiche e istituzioni scolastiche, università, enti di formazione, musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione [lettera ii]);
- prevedere l'istituzione di una specifica e autonoma fascia di tutela per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive a destinazione televisiva e web con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso al credito d'imposta differenziati, semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere [lettera ll]);
- prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico [lettera mm]);
- adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel

²⁸ Anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali del Centro sperimentale di cinematografia.

²⁹ Sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti

comparto multimediale e interattivo, prevedendo a tal fine il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenerne la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea [lettera *nn*];

- adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission [lettera *oo*];
- disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti [lettera *pp*];
- rafforzare la distribuzione indipendente delle opere italiane e favorirne la permanenza nelle sale cinematografiche [lettera *qq*];
- promuovere strumenti dedicati all'attrazione di produzioni audiovisive internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa [lettera *rr*];
- rafforzare la formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie cinematografiche e audiovisive, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale [lettera *ss*];
- prevedere l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti incompatibili con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e prevedere l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 luglio 1976, concernente la determinazione della misura del compenso dovuto dall'ente con cessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi, al fine di garantire la libera concorrenza, la buona fede e la trasparenza nella determinazione delle tariffe per i diritti connessi [lettera *tt*];
- effettuare una ricognizione delle disposizioni abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente, provvedendo al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo [lettera *uu*].

Con i citati decreti legislativi si provvede, altresì, all'abrogazione di ulteriori disposizioni oggetto di riordino e comunque di quelle con essi incompatibili (comma 3).

Gli schemi dei menzionati decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura³⁰ e devono essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura; gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e

³⁰ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

per i profili finanziari³¹. Ove il Governo, nell'attuazione della delega in argomento, intenda esercitare la facoltà di avvalersi del Consiglio di Stato per la formulazione dei predetti schemi³², il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese³³ (comma 4).

I decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (comma 5).

Si ricorda che il menzionato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare³⁴ decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo (comma 1), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi (comma 2). Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia

³¹ Le Commissioni competenti si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

³² Ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto n. 1054 del 1924.

³³ Si prevede altresì che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.

³⁴ Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ove il Governo, nell'attuazione della delega in parola, intenda esercitare la facoltà di avvalersi del Consiglio di Stato per la formulazione dei predetti schemi³⁵, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese (comma 4)³⁶. È, infine, previsto che l'adozione dei citati decreti legislativi debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso in cui tali decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (comma 5).

Si ricorda che il menzionato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò stante, si rileva che alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega in argomento concernono interventi promozionali e di sostegno al

³⁵ Ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto n. 1054 del 1924.

³⁶ Si prevede altresì che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.

settore del cinema e dell'audiovisivo che potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, come ad esempio nel caso dei seguenti principi e criteri direttivi, che prevedono di:

- adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale [lettera *f*];
- sostenere la filmografia di genere [lettera *o*];
- promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso l'adozione di politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi [lettera *bb*];
- adottare interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione [lettera *cc*];
- adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, prevedendo a tal fine il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenerne la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta concedibile a ciascuna impresa [lettera *nn*].

Tutto ciò considerato, pur tenendo conto che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui trattasi, ove determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, potranno essere adottati, solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare opportuno acquisire una relazione tecnica che, da un lato, chiarisca se il rinvio alla disposizione contabile testé citata sia giustificato dalla complessità della materia trattata che non rende possibile procedere, in questa sede, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, dall'altro lato, fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la compatibilità dei principi e criteri direttivi previsti con il vincolo di invarianza finanziaria di cui al comma 5, al fine di escludere che da taluni di essi possano derivare oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 4, che reca una delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, prevede che i relativi decreti legislativi siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione in esame prevede altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi siano adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare il primo periodo del comma in commento, prevedendo che dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il testo attuale sembrerebbe invece limitare l'ambito di applicazione della citata clausola di invarianza finanziaria alla sola fase di adozione dei decreti delegati e non anche a quella attuativa degli stessi. Sul punto, si richiede comunque l'avviso del Governo.

Si rileva peraltro che le disposizioni di cui al successivo articolo 7, comma 1, del presente provvedimento, che reca la delega per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo, per quanto potenzialmente suscettibili di implicare effetti di carattere finanziario, risultano viceversa sprovviste di disposizioni di carattere finanziario.

ARTICOLO 5

Modifiche alla disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico

Normativa vigente. L'articolo 17 della legge n. 220 del 2016 riconosce:

- alle imprese cinematografiche, un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o

il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento (comma 1);

- alle industrie tecniche e di post-produzione, un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore (comma 2).

È, altresì, specificato che il decreto volto a definire le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica³⁷ debba tener conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (comma 3).

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il decreto con il quale il Ministro della cultura effettua il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo³⁸, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta disciplinati dalla medesima legge n. 220 del 2016.

Le norme modificano la natura della misura agevolativa spettante alle imprese di esercizio cinematografico di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016. In particolare – con la sostituzione del medesimo comma 1 e l'inserimento dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* – in luogo del credito d'imposta previsto dalla vigente disciplina, prevedono la concessione, a decorrere dall'anno 2028, di incentivi nella forma di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale.

Con riguardo al nuovo regime agevolativo, le norme precisano che i menzionati contributi sono destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti:

- il funzionamento delle sale cinematografiche e la realizzazione di nuove sale e nuovi schermi;
- il ripristino delle sale cinematografiche inattive;
- gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico;
- gli interventi di trasformazione funzionale delle sale cinematografiche, in particolare di quelle inattive o in condizioni di crisi, finalizzati all'integrazione di attività culturali ulteriori rispetto alla programmazione cinematografica, con mantenimento della funzione principale della sala.

Inoltre, si prevede che:

- l'entità dei predetti contributi sia definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche;

³⁷ Di cui all'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

³⁸ Di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

- costituiscano priorità nell’assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell’offerta cinematografica e favorire l’accesso alla fruizione culturale nelle aree meno servite.

Le norme affidano ad un decreto del Ministro della cultura³⁹ la disciplina dei requisiti di accesso, dei parametri per il calcolo dell’entità dei contributi, nonché delle modalità, dei termini e delle procedure per la presentazione delle domande, per l’erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d’uso e della funzione principale della sala cinematografica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, modificando l’articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in luogo del credito d’imposta ivi previsto, dispongono la concessione a beneficio delle imprese di esercizio cinematografico, a decorrere dall’anno 2028, di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale. È, altresì, precisato che:

- i menzionati contributi sono destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti specifici interventi per il funzionamento, la realizzazione e il ripristino di sale cinematografiche nonché gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico;
- l’entità dei predetti contributi è definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione tenuto conto della dimensione dell’impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche;
- costituiscono priorità nell’assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente.

Le norme affidano ad un decreto del Ministro della cultura la disciplina delle modalità dell’erogazione delle risorse, nonché delle condizioni per la verifica del mantenimento della destinazione d’uso e della funzione principale della sala cinematografica.

³⁹ Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, considerato che il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, configurato dalla norma in esame come contributo diretto, viene finanziato congiuntamente ad altri interventi previsti dalla medesima legge a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo istituito dall'articolo 13 della medesima legge, si dovrebbe valutare l'opportunità di differenziare i contributi disciplinati dalla presente norma, non più erogati sottoforma di crediti di imposta, dagli altri contributi finanziati a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

In questo quadro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 13, il Ministro della cultura provvede al riparto del predetto Fondo fra tutte o alcune tipologie di contributi previsti dalla legge stessa, stabilendo altresì i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla Sezione II, tra cui anche quelle dell'articolo 17, andrebbe altresì valutata l'opportunità di intervenire anche su tale disciplina di riparto, al fine di coordinarla con le modifiche introdotte al citato articolo 17, in modo da assicurare che i nuovi contributi siano erogati nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 6

Modifica all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla produzione indipendente

Normativa vigente. L'articolo 26 della legge n. 220 del 2016⁴⁰ – che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – al comma 4, demanda ad un decreto del Ministro della cultura la definizione, tra gli altri aspetti, delle modalità applicative della predetta misura agevolativa e la possibilità di prevedere ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento all'erogazione delle risorse del predetto Fondo, l'articolo 13, comma 5, demanda ad un decreto del Ministro della cultura il riparto del Fondo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi. Detto decreto, contestualmente, è chiamato a stabilire i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi fiscali previsti dalla medesima legge, al fine del rispetto del limite di spesa.

⁴⁰ Recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Le norme, con l'inserimento del comma 4.1 all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016, novellano la disciplina dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, stabiliscono che i decreti volti a definire le modalità applicative per la concessione dei predetti contributi⁴¹ debbano prevedere, in sede di riparto delle risorse e di valutazione dei progetti, specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi in favore delle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti⁴². In tale quadro, le norme specificano che detti decreti debbano introdurre criteri di valutazione volti a premiare l'effettiva assunzione del rischio di impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera, potendo i medesimi disporre l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando la disciplina dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016, stabiliscono che i decreti volti a definire le modalità applicative per la concessione dei predetti contributi debbano prevedere, in sede di riparto delle risorse e di valutazione dei progetti, specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi in favore delle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti. È, altresì, specificato che detti decreti debbano introdurre criteri di valutazione volti a premiare l'effettiva assunzione del rischio di impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera, potendo i medesimi decreti disporre l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le norme in esame si limitano a specificare ulteriori modalità applicative per la concessione dei contributi selettivi in argomento, senza incidere sull'ammontare delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo oggetto di riparto ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

⁴¹ Di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016.

⁴² Come definite ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021.

ARTICOLO 7

Delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, decreti legislativi finalizzati all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del sistema cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti (comma 1).

Nella delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

- istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, a favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, ivi incluse le operazioni di anticipazione di contributi e crediti pubblici e di smobilizzo dei crediti commerciali [lettera a)];
- prevedere che la predetta garanzia pubblica sia riferita a una specifica operazione finanziaria, abbia una durata limitata, di norma pari a trentasei mesi prorogabili, e copra una quota non superiore all'ottanta per cento di ciascuna esposizione, escludendo in ogni caso dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea [lettera b)];
- stabilire che la garanzia sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell'operatore in un'economia di mercato, ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti⁴³ [lettera c)];
- ammettere per le microimprese e per le piccole e medie imprese (PMI) l'applicazione di un premio ridotto, ovvero la gratuità della garanzia, nei limiti e alle condizioni previsti per gli aiuti «*de minimis*», ovvero nell'ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato⁴⁴, subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale [lettera d)];
- definire procedure semplificate di valutazione del merito di credito per l'accesso alle garanzie, calibrate sui modelli economici delle diverse tipologie di imprese della filiera e fondate sulla natura e sulla qualità dei flussi finanziari sottostanti, quali i contributi pubblici, i crediti d'imposta, i minimi garantiti e i proventi dei contratti di prevendita e di licenza, anche in deroga ai modelli di valutazione del rischio (*rating*) ordinari [lettera e)];
- prevedere, mediante le necessarie modifiche alla legge n. 130 del 1999⁴⁵, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti:

⁴³ Di cui alla comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

⁴⁴ Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE e della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01).

⁴⁵ Recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

- i crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione di settore, ivi compresa la legge 14 novembre 2016, n. 220;
- i crediti e i proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, ivi inclusi i contratti di prevendita, di distribuzione e di minimo garantito [lettera f)];
- disporre che alle cessioni effettuate nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione si applichi esclusivamente il regime previsto dalla citata legge n. 130 del 1999, con particolare riferimento alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai debitori ceduti e alla pubblica amministrazione, nonché alla segregazione patrimoniale, escludendo espressamente l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni⁴⁶ [lettera g)].

Gli schemi dei predetti decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono adottati su proposta del Ministro della cultura⁴⁷ e successivamente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (comma 3). Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei menzionati principi e criteri direttivi, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, decreti legislativi finalizzati all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti (commi 1 e 2). Gli schemi dei predetti decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3)⁴⁸.

⁴⁶ Di cui all'articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923, all'articolo 120, comma 12, e all'articolo 6 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché all'allegato E alla legge n. 2248 del 1865.

⁴⁷ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁴⁸ Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei menzionati principi e criteri direttivi, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (comma 4).

Al riguardo, si rileva che alcuni principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in esame appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio i seguenti, che prevedono:

- la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, a favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, ivi incluse le operazioni di anticipazione di contributi e crediti pubblici nonché di smobilizzo dei crediti commerciali, prevedendo altresì che la garanzia sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, ad esclusione delle microimprese e per le piccole e medie imprese (PMI) per le quali si dispone l'applicazione di un premio ridotto, ovvero la gratuità della garanzia [comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*)];
- di introdurre, mediante le necessarie modifiche alla legge n. 130 del 1999, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione di settore, ivi compresa la legge n. 220 del 2016, nonché crediti e proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, escludendo espressamente l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni [comma 2, lettera *f*)].

Ciò stante, nel rilevare che la norma di delega risulta priva di una clausola di invarianza finanziaria riferita ai decreti legislativi da adottare nell'esercizio della stessa, considerata la mancanza di una relazione tecnica, si rileva la necessità acquisire elementi di informazione in ordine alla possibile onerosità di taluni principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi.

ARTICOLO 8

Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi

Le norme istituiscono, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo (*cfr. infra*), la Commissione valutatrice (di seguito, Commissione), con il compito di valutare le opere e i

progetti cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, a valere sul Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo. Tale Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle commissioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016 (comma 1).

In proposito, si rammenta che gli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016 – che disciplinano, rispettivamente, i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive e i contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva – prevedono l'attribuzione di tali contributi previa attività valutativa di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

In tale quadro, entrambe le disposizioni affidano ad un decreto del Ministro della cultura la disciplina delle modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, del numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, della misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto dei limiti di spesa. In particolare, tali limiti sono definiti da due distinte autorizzazioni di spesa:

- per i compensi dei componenti della commissione valutatrice per l'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 26 la spesa autorizzata è pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- per i compensi dei componenti della commissione valutatrice per l'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 27 la spesa autorizzata è pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

In tale quadro è stabilito che:

- la Commissione è composta da 20 esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo, ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari nei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo, la cui nomina è disposta dal vertice dell'Agenzia (comma 2);
- la composizione della Commissione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche nonché, tenendo conto dell'assenza di conflitti di interesse (comma 3);
- gli esperti presentano annualmente la loro candidatura presso l'organismo di gestione dei contributi. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da 5 membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo (*cfr. infra*) [comma 4];

Il Comitato selezionatore redige un elenco di 30 candidati e procede all'estrazione a sorte dei 20 commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la presenza di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento in esame, ai componenti del predetto Forum non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

- i componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare candidatura dopo tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce, per le operazioni di competenza, con cadenza almeno bimestrale (comma 5);
- all'atto dell'insediamento e all'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione devono effettuare una serie di dichiarazioni (commi 6 e 7);

Inoltre, è stabilito che la Commissione – che può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione di scrematura sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, inclusi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti (comma 8) – valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi (comma 9). A ciascun componente della Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (comma 10).

Le norme demandano la definizione delle modalità applicative delle anzidette previsioni ad un decreto del Ministro della cultura (comma 11).

In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, la Commissione valutatrice con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo (comma 1). La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle commissioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016. La Commissione è composta da 20 esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, individuati tra varie figure professionali, la cui nomina è disposta dal vertice dell'Agenzia (comma 2). Nell'ambito delle specifiche disposizioni concernenti la formazione di tale Commissione, è previsto, tra l'altro, che gli esperti che intendano far parte della Commissione presentino annualmente la loro candidatura presso l'organismo di gestione dei contributi e che le

candidature vengano esaminate da un comitato selezionatore costituito da 5 membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo (comma 4). A ciascun componente della Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (comma 10). Viene infine demandato ad un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità applicative delle presenti disposizioni (comma 11).

Al riguardo, si rileva che le norme in esame, pur prevedendo che la Commissione valutatrice subentri nelle funzioni già assegnate alle commissioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, non effettua i necessari coordinamenti normativi con le richiamate disposizioni della predetta legge per quanto riguarda i profili di carattere finanziario. In particolare, le norme in esame, limitandosi a prevedere che i compensi spettanti alla Commissione di valutazione gravino sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, appaiono suscettibili di determinare una duplice imputazione di oneri riferibili allo svolgimento delle stesse funzioni, posto che sul Fondo stesso, in mancanza di una norma che ne disponga il definanziamento, continuerebbero a gravare, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, anche le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 26 e 27 della legge medesima, riferite alle due commissioni a cui dovrebbe subentrare la Commissione di nuova istituzione.

L'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016 stabilisce, infatti, che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle Sezioni II, III, IV e V della stessa legge n. 220 del 2016, tra cui risultano ricompresi anche gli articoli 26 e 27, collocati, rispettivamente, alla Sezione IV e alla Sezione V.

Ciò posto, si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di introdurre un'apposita autorizzazione di spesa a fronte degli oneri, complessivamente pari a 700 mila euro annui, derivanti dalla corresponsione del compenso di 35 mila euro a ciascuno dei 20 commissari, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, pari, rispettivamente, a 500 mila euro annui e a 200 mila euro annui. Si segnala per altro che tali risorse risulterebbero sufficienti alla copertura degli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni ai componenti della

Commissione, ma non dei rimborsi spese previsti dalle norme, che appaiono pertanto suscettibili di determinare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Infine, con riferimento al Comitato selezionatore delle candidature, si rileva che le norme, pur non dettando alcuna prescrizione in merito al trattamento retributivo dei suoi 5 componenti, non escludono tuttavia che agli stessi possano essere erogati corrispettivi comunque denominati o rimborsi di spese.

ARTICOLO 9

Inapplicabilità delle verifiche degli inadempimenti ai contributi destinati al cinema e all'audiovisivo

Le norme prevedono che alle erogazioni dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefici economici disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del presente provvedimento, in quanto destinate alla realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura, e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, non si applichino le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione (comma 1)).

Il richiamato articolo 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell'economia che rechi le disposizioni attuative, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La predetta previsione si applica anche alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione. Il versamento delle somme all'agente della riscossione non determina l'esaurimento del rapporto qualora sia pendente un giudizio avente ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione, la legittimità della verifica o la pignorabilità delle somme (comma 2).

Nei citati casi, l'agente della riscossione restituisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le somme ricevute all'amministrazione che ne ha disposto il versamento e l'amministrazione erogante provvede alla liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario entro i successivi 30 giorni (comma 3).

Viene, altresì, precisato che la restituzione delle predette somme non determina l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei citati contributi e dei benefici economici (comma 4).

Le norme, infine, specificano che restano fermi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici, sulla destinazione delle somme e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero nei casi di irregolarità o frode (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norme in esame prevedono che alle erogazioni dei benefici economici disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi del presente provvedimento, in quanto destinate alla realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura, e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, non si applichino le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (comma 1). Tale previsione si applica anche alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione (comma 2). Nei menzionati casi, l'Agente della riscossione restituisce le somme ricevute all'amministrazione che ne ha disposto il versamento e l'amministrazione erogante provvede alla liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario (comma 3). La restituzione delle predette somme non determina l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei citati contributi e dei benefici economici (comma 4).

Al riguardo, si rileva che la disposizione incidendo sulle modalità e sui tempi di riscossione dei crediti erariali e di altri crediti affidati all'Agente della riscossione, potendone comportare un rallentamento, potrebbe determinare effetti negativi sull'andamento delle entrate previste a legislazione vigente. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario acquisire elementi di informazione, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi.

ARTICOLO 10

Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo

Le norme prevedono che i lavoratori subordinati e autonomi, compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo siano obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente (comma 1).

Si ricorda che a normativa vigente, il combinato disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 182 del 1997 e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 prevede che siano iscritti al suddetto Fondo i lavoratori dello spettacolo, di cui all'elenco del medesimo articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, platea poi estesa a seguito dell'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al Fondo, previsto da successivi interventi normativi. Un elenco aggiornato delle categorie dei lavoratori iscritti al Fondo è consultabile all'Allegato 1 della circolare INPS n.

83 del 2016, come integrato dall'Allegato 1 della circolare INPS n. 155 del 2021.

Le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie sono garantite a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l'assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi (comma 2).

Ai fini della determinazione della contribuzione e delle relative prestazioni, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi al fine della fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali (comma 3).

Si ricorda che in base alla normativa vigente il calcolo della contribuzione previdenziale IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è effettuato sulla retribuzione giornaliera in base a specifici massimali. In particolare, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale (di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 338 del 1989), deve essere adeguato al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico

del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983). In applicazione di tali previsioni, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente, devono essere adeguati al suddetto limite minimo, se inferiori al medesimo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i lavoratori subordinati e autonomi, compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo siano obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente. Le disposizioni prevedono altresì che le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie siano garantite a tutti gli iscritti al Fondo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l'assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni, ampliando la platea di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, appaiono suscettibili di determinare, da un lato, un incremento delle entrate contributive del Fondo considerando quelle versate dai nuovi soggetti ad esso iscritti in base alle norme in commento e dai relativi datori di lavoro e, dall'altro lato, l'aumento delle prestazioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sotto forma di pensioni e integrazioni al reddito, anche per effetto di quanto previsto dal successivo articolo 11. Ciò stante, considerata la mancanza di una relazione tecnica a corredo delle norme in esame, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che dall'attuazione delle norme stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Deleghe al Governo per la revisione della disciplina in materia di *welfare* in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 2023, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 175 del 2023 riconosce un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023. L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, che non siano titolari della indennità di disponibilità⁴⁹ e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 (articolo 1).

L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, tra l'altro, dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda [articolo 2, comma 1, lettera *c*]);
- aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata nell'anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nell'anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera [articolo 2, comma 1, lettera *d*]);
- avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo [articolo 2, comma 1, lettera *e*]);
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro

⁴⁹ Di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità [articolo 2, comma 1, lettera *f*]);

- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto [articolo 2, comma 1, lettera *g*]).

Le prestazioni per l'indennità di discontinuità sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa (articolo 9, commi 1 e 2).

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- accesso all'indennità per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo [comma 1, lettera *a*]);
- riconoscimento dell'indennità, previa domanda, ai lavoratori subordinati e autonomi che, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa, abbiano maturato almeno 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel Fondo. Ai fini del calcolo concorrono le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, nonché quelle relative alla maternità, alla malattia e all'infortunio. Ai lavoratori autonomi sono riconosciute 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata [comma 1, lettera *b*]);
- riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il numero massimo di giornate accreditabili, comprensivo delle giornate di indennità, è pari a 312 [comma 1, lettera *c*]);

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2023 riconosce l'indennità per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

- calcolo dell'indennità giornaliera sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative ai 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per i nuovi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo la media è calcolata sui 12 mesi precedenti [comma 1, lettera *d*]);
- erogazione dell'indennità giornaliera nella misura dell'80 per cento per i lavoratori con almeno 51 giornate accreditate nel citato Fondo pensione e dell'85 per cento per i lavoratori con almeno 80 giornate accreditate. L'indennità giornaliera non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS [comma 1, lettere *e*) ed *f*]);

Si ricorda che l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2023 calcola la misura giornaliera dell'indennità sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità. Il successivo comma prevede che l'indennità sia corrisposta in un'unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi di quanto sopra riportato. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS;

- riconoscimento per le giornate di percezione dell'indennità della contribuzione figurativa [comma 1, lettera *g*]);

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che la contribuzione figurativa sia rapportata alla retribuzione, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo, come definito dal precedente articolo 3, comma 3.

- erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente, o di contratto di lavoro a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa [comma 1, lettera *h*]);
- divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per la maternità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria. In caso di coincidenza, è riconosciuto il trattamento più favorevole [comma 1, lettera *i*]);

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che l'indennità non sia cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà. Infine, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

- finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità assicurato mediante un contributo specifico pari all'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché mediante un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti

il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo [comma 1, lettera l)];

Le disposizioni, peraltro, non specificano i soggetti (presumibilmente i datori di lavoro) ai quali compete il versamento del contributo specifico pari all'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Si ricorda inoltre che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. La suddetta contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge n. 92 del 2012, applicato ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale anziché all'1,4 per cento.

- determinazione, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, appartenenti al gruppo A (ossia i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS. Le retribuzioni eccedenti tale limite danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel citato Fondo pensione, comunque entro il limite massimo di 6 giornate figurative per ciascuna prestazione [comma 1, lettera m)];
- modifica, ove necessario, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente articolo [comma 1, lettera n)];
- stanziamento - con riguardo agli ammortizzatori sociali, alle indennità del settore dello spettacolo e agli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori - delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità in oggetto, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo finanziato dalla contribuzione obbligatoria [comma 1, lettera o)].

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e del

Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui, rispettivamente, ai commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo, nonché all'armonizzazione e alla razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [commi 1 e 2]

Al riguardo, si osserva che alcuni dei principi e criteri, nel cui rispetto devono essere adottati i decreti legislativi, appaiono suscettibili determinare oneri a carico della finanza pubblica in quanto la loro applicazione dovrebbe comportare un incremento della platea dei soggetti aventi diritto al beneficio, anche considerando l'ampliamento delle iscrizioni al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo derivante dal precedente articolo 10, del numero delle prestazioni erogate o del relativo importo.

In particolare, si fa riferimento:

- all'accesso all'indennità per l'universalità dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, senza che risultino indicate le precisazioni e le preclusioni vigenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2023 [comma 1, lettera *a*]);
- alla previsione per i lavoratori autonomi di 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata [comma 1, lettera *b*]);
- al riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente (anziché di un terzo) a quelle accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda [comma 1, lettera *c*]);
- all'erogazione dell'indennità giornaliera in misura percentuale superiore rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, raddoppiando altresì anche l'importo massimo erogabile [comma 1, lettere *e*) ed *f*]);

- al riconoscimento della contribuzione figurativa senza la conferma del limite retributivo previsto a legislazione vigente [comma 1, lettera *g*]);
- all'erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente o di contratto di lavoro a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa [comma 1, lettera *h*]);
- al divieto di cumulo dell'indennità, limitato ai periodi indennizzabili per la maternità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria [comma 1, lettera *i*]);
- alla determinazione, per i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS [comma 1, lettera *m*]);
- allo stanziamento delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità in oggetto, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo [comma 1, lettera *o*]).

A fronte di tali principi e criteri direttivi da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri, si osserva che il principio e criterio direttivo indicato al comma 1, lettera *l*), potrebbe invece comportare maggiori entrate contributive, dal momento che innalzano dall'1 per cento all'1,01 per cento l'aliquota sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del contributo specifico e che non sembra riproposto per i datori di lavoro lo sgravio dello 0,30 per cento (dall'1,4 per cento all'1,1 per cento) sul contributo addizionale (di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge n. 92 del 2012) applicato ai rapporti di lavoro subordinato, previsto a legislazione vigente dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023.

A questo riguardo, si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente del settore dello spettacolo, pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della

retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo⁵⁰, che risulta confermato dai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo in esame. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge n. 92 del 2012, applicato ai datori di lavoro del settore dello spettacolo per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, sia pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale. Tale contributo è invece previsto per la generalità dei datori di lavoro in misura pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Ciò premesso - pur rilevando che a legislazione vigente le prestazioni per l'indennità di discontinuità, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023, sono riconosciute nell'ambito di specifici limiti di spesa, a presidio dei quali è previsto un apposito meccanismo di salvaguardia - appare comunque necessario, in assenza di relazione tecnica, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli eventuali oneri complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, anche al fine di verificare la capienza delle risorse da utilizzare a copertura, posto che la disposizione si limita ad individuare la fonte di copertura degli oneri, senza tuttavia quantificarne l'ammontare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe per la revisione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e riordino dei relativi ammortizzatori sociali, conferite al Governo ai sensi del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel segnalare che la disposizione non provvede a quantificare gli oneri derivanti dalla delega conferita, per quanto attiene alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, si fa presente che le disposizioni da ultimo citate si riferiscono, rispettivamente, al Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e al Fondo per far fronte ad esigenze

⁵⁰ Stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritti sui capitoli 3073 e 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si rammenta che i predetti capitoli recano, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari, con riferimento al capitolo 3073, a 59.778.543 euro per l'anno 2026 e a 60.778.543 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e, con riferimento al capitolo 3076, a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si segnala che la formulazione della norma, non recando la puntuale determinazione degli oneri oggetto di copertura né la puntuale imputazione degli stessi a ciascuno dei due soprarichiamati Fondi, non consente di verificare la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

ARTICOLO 12

Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socio-economica

Le norme, al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, istituiscono nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo di solidarietà, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui, rispettivamente, ai commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le disposizioni attuative, la platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, istituiscono un Fondo di solidarietà, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le modalità ivi indicate (vedi *supra*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto e che le disposizioni attuative, la platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse saranno definite con successivo decreto interministeriale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, ivi prevista, del Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socio-economica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato con riferimento all'articolo 9, comma 2, per quanto attiene agli elementi informativi circa le dotazioni iniziali del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, si ribadisce che, anche in questo caso, la formulazione della norma, stante la mancata indicazione circa la ripartizione degli oneri da imputare a ciascuno dei due differenti Fondi per ognuna delle annualità interessate, non consente di verificare la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.